



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 giugno 2013 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio e della Dott.ssa Caterina Piselli della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e del Dott. Matteo Eletto del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri presente anche Italia Lavoro nella persona del Dr. Piergiorgio Martufi, si è tenuta una riunione per l'esame della situazione degli ex dipendenti dei Consorzi Agrari, alla quale hanno partecipato

- ASSOCAP rappresentata dal Dr. Filippo De Ambri e la Dott.ssa Vittoria Papotto
- Le OO.SS. nazionali: SI.NA.L.CAP nella persona del Sig. Vito Giannetta, FAI CISL Sig. Antonio Chiesa, FLAI CGIL rappresentata dalla Sig.ra Antonella De Marco

PREMESSO CHE :

- A. in attuazione dell'articolo 130 comma 2 della legge 23/12/2000 n.388, per far fronte alla situazione occupazionale conseguente alla liquidazione dei Consorzi Agrari, con Decreto n. 31009 del 7 maggio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata concessa la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2001 ai lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari.
- B. In attuazione della legge 410 del 1999, articolo 5, comma 6, il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione, con delibera del 6.04.2001 ha delineato il percorso per la ricollocazione dei lavoratori presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura.
- C. In attuazione dell'articolo 41, comma 1, della legge 289/2003 e successivamente in attuazione dell'articolo 3, comma 137, della legge 350 del 2003, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2004.
- D. Gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari sono stati ammessi a successive proroghe del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2011, con decreti ministeriali emessi in forza delle norme speciali che hanno previsto e finanziato annualmente gli ammortizzatori sociali in deroga.
- E. Per l'anno 2012 e successivamente per il primo semestre 2013 l'ASSOCAP ha fatto richiesta per una ulteriore proroga del trattamento di mobilità in deroga per gli ex dipendenti dei Consorzi Agrari alla competente Direzione Generale delle



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. VIII

Politiche Attive e Passive del lavoro che sta provvedendo alla definizione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

- F. Nel corso del 2012 e per il primo semestre 2013 la prosecuzione delle azioni di reimpiego attuate presso le Regioni Abruzzo, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Lucania, Marche, Puglia, Sardegna e Veneto ha permesso una utile gestione di alcune unità lavorative;
- G. Nonostante la concreta realizzazione delle iniziative assunte nel 2012 ed ancora in atto, si è determinata comunque la necessità di prolungare il trattamento di mobilità in deroga per n. 33 ex dipendenti dei Consorzi Agrari;
- H. L'ASSOCAP in data odierna ha rappresentato la situazione di ulteriori ex dipendenti dei Consorzi Agrari nelle Marche e in Sardegna - per un totale di 12 unità - da ammettere alla prima concessione del trattamento di mobilità in deroga con scadenza il 31 dicembre 2013;
- I. per completare il processo di ricollocazione dei lavoratori, le Parti intervenute hanno concordato sulla necessità di ricorrere alla mobilità in "deroga".

VISTA

la legge del 28/06/2012, n. 92 che all'art. 2 comma 66 ha previsto che nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale in deroga, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011 n. 183, nonché ai sensi del comma 64 dell'art. 2 legge 92/2012, possono essere prorogati sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

VISTO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011 con cui è stato individuato il periodo concedibile massimo di mobilità in deroga;

VISTA

l'intesa tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013 sancita in data 22 novembre 2012 dalla Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4,5,7,11 ed al principio di "condizionalità" tra Politiche attive e Passive richiamato dal punto 8;



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. VIII

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE :

1. Al fine di assicurare la realizzazione del piano di gestione della crisi occupazionale, le Parti ritengono necessario il ricorso allo strumento della mobilità in deroga con l'ammissione alla proroga fino al 31 dicembre 2013 di tale trattamento in favore di n. 33 ex dipendenti dei Consorzi Agrari dell' Abruzzo (7), Campania (1), Lombardia (1), Lucania (3), Emilia Romagna (1), Marche (8), Puglia (8) Sardegna (1) e Veneto (3).
2. Detto trattamento sarà richiesto per il periodo che avrà scadenza al 31 dicembre 2013 da intendersi come ultimativo ai sensi del punto 14 lett. a dell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome, del 20 aprile 2011 con riguardo ai lavoratori che matureranno, entro tale data, il biennio di fruizione della mobilità in deroga.
3. Le Parti concordano anche sulla necessità del ricorso ad un primo periodo di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013 per n. 12 ex dipendenti dei Consorzi Agrari nelle Marche (7), Sardegna (5), la cui mobilità ordinaria è in scadenza nel corso del secondo semestre del 2013.
4. I lavoratori saranno posti in mobilità secondo le seguenti specifiche:
 - n. 13 lavoratori per 6 mesi in prima concessione;
 - n. 2 lavoratori per sei mesi dei quali 1 in prima concessione e 5 in prima proroga;
 - n. 10 lavoratori per 6 mesi in prima proroga;
 - n. 8 lavoratori per 5 mesi in prima proroga;
 - n. 1 lavoratore per 4,5 mesi in prima proroga;
 - n. 2 lavoratori per 4 mesi in prima proroga;
 - n. 3 lavoratori per 2 mesi in prima concessione;
 - n. 1 lavoratore per un mese in prima concessione;
 - n. 5 lavoratori per 14 giorni in prima concessione.
5. L'ASSOCAP, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti giorni dalla stipula del presente accordo, si impegna a presentare istanza di mobilità in deroga corredata degli elenchi nominativi dei lavoratori destinatari del trattamento con la specifica dei periodi di mobilità in deroga già usufruiti e delle date di scadenza della mobilità cd "ordinaria" relative a n. 12 ex dipendenti la cui suddetta mobilità ordinaria è in scadenza nel corso del secondo semestre del 2013. In mancanza dei predetti elenchi, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro non potrà avviare l'iter per la predisposizione del decreto interministeriale per l'autorizzazione del trattamento in deroga.
4. Nel corso del periodo di intervento della mobilità in deroga, le Parti concordano di proseguire le azioni finalizzate al completamento del percorso per la ricollocazione dei lavoratori presso enti pubblici o privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. VIII

5. ASSOCAP si impegna infine a trasmettere al Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli elenchi nominativi di cui ai punti precedenti del presente verbale.
6. Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, al fine del costante aggiornamento della spesa:
 - a. acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di mobilità in deroga.
 - b. effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori in mobilità.
7. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 40, 42, 43, 44 della L. n. 92 del 28/06/2012, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
8. Le Parti verificheranno in sede territoriale, su richiesta di una delle stesse, gli esiti delle azioni di ricollocazione.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver raggiunto l'accordo governativo di cui all' art. 2 comma 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012
Letto, confermato, sottoscritto.

Per MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per il DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI PRESSO
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Per ITALIA LAVORO

Per ASSOCAP

Per le OO.SS.